

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2740

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERNARDI ANTONIO, PAVOLINI, BALDASSARI, BOTTARI, TROMBADORI, BOCCHI, DI GIULIO, ALINOV, SPAGNOLI, CECCHI, CALAMINICI, CASALINO, COMINATO, CORVISIERI, CUFFARO, ESPOSTO, FERRI, FORTE SALVATORE, GRADI, GRAVINA, MACCIOTTA, MANFREDINI, OCCHETTO, OTTAVIANO, PANI, PERNICE, QUERCIOLO, SANGUINETI, SCARAMUCCI, GUAITINI, SERRI, TAMBURINI, TORTORELLA**

*Presentata il 24 luglio 1981*

**Norme per la regolamentazione delle emittenti radiotelevisive private in ambito locale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Corte costituzionale, con sentenza n. 202 del 15 luglio 1976, legittimava, limitatamente all'ambito locale, l'emittenza radiotelevisiva privata. Contemporaneamente indicava espressamente che essa andava regolamentata con apposita legge.

Da allora sono trascorsi gli anni, si sono succeduti i governi. Ma a tutt'oggi manca una qualsiasi legge che regolamenti il settore, dia certezza di diritto agli ope-

ratori privati e alle autorità, definisca il quadro in cui agisce la concessionaria del pubblico servizio radiotelevisivo.

Intanto impetuoso è stato lo sviluppo dell'emittenza radiotelevisiva privata. E accanto al moltiplicarsi delle iniziative locali, si è assistito allo scendere in campo di grandi gruppi finanziari ed editoriali, alla tendenza a creare vere e proprie reti di telediffusione su scala nazionale che cercano di forzare i limiti dell'ambito lo-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cale indicati dalla Corte. Tanto è che in assenza di specifica legislazione il problema è stato di nuovo sottoposto alla Corte costituzionale per indurla a rivedere la sua stessa deliberazione del 1976 e ad ammettere la legittimità, per i privati, di trasmettere programmi — in diretta e in tempo reale — su tutto il territorio nazionale, invadendo un campo che — per la delicatezza e l'importanza del settore — non può non essere riservato al pubblico servizio. La Corte ha tuttavia ribadito la validità e la fondatezza della precedente sentenza, respingendo il ricorso presentato dal gruppo Rizzoli.

1. — L'assenza di una regolamentazione legislativa, oltre che palesemente assurda, non è senza conseguenze per lo assetto delle comunicazioni di massa e per ciò che esso rappresenta in uno Stato e in una democrazia moderni.

Nell'immediato rischia di svuotare di significato la stessa legge n. 103 di riforma della RAI approvata dal Parlamento il 14 aprile 1975 (per altro minacciata dalla pratica delle spartizioni di posti, perseguita dalle forze di maggioranza governativa in deroga ai criteri di professionalità): riforma in cui la centralità del servizio pubblico radiotelevisivo è espressa dal potere di vigilanza e indirizzo affidato al Parlamento anziché all'esecutivo, e ciò al fine di garantire libertà di espressione, crescita culturale, reale pluralismo.

Nel futuro prossimo la situazione solleva inquietanti interrogativi, vista la forte accelerazione delle tecnologie elettroniche, la loro crescente incidenza sul sistema complessivo delle comunicazioni di massa, e l'aprirsi di un'era in cui cambierà ruolo e funzione la medesima editoria della carta stampata.

Non si può lasciare nel caos siffatto settore. Perché alla fine da esso emergerebbe, ad imporre la propria legge, la logica del più forte economicamente e le stesse grandi potenzialità democratiche per le comunicazioni umane insite nei nuovi mezzi potrebbero essere rovesciate in una inaudita possibilità di manipola-

zione delle coscienze da chi ne detenga il controllo.

Ma se tutt'ora si è di fronte al vuoto legislativo, inaccettabile è un discorso di responsabilità generiche. Vi sono state infatti forze politiche e parlamentari che in tutti questi anni, anche in collegamento con organizzazioni sociali e culturali, hanno insistito per arrivare ad una legge di regolamentazione, e si sono assunte la responsabilità di presentare specifiche proposte.

Altre forze hanno invece teso ad impedire che a decisioni si arrivasse, così favorendo la pressione dei grandi gruppi, per lasciare alla così detta spontaneità del mercato il compito di sciogliere i nodi e di risolvere i problemi.

Particolarmente grave appare la latitanza dei diversi governi succedutisi nell'VIII legislatura dopo che essi avevano deciso di abbandonare il testo predisposto dal ministro Gullotti sul finire della VII legislatura.

I vari ministri delle poste e delle telecomunicazioni succedutisi in questi anni non hanno fatto altro che promuovere studi, ricerche, censimenti; si sono affannati a rilasciare dichiarazioni, ma in concreto non hanno voluto o saputo avanzare al Parlamento alcun disegno di legge.

Nel contempo, i comportamenti degli organi tecnico-amministrativi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono spesso stati ambigui, anzi spesso più sensibili alle esigenze dei grandi gruppi privati che non a quelle del servizio pubblico, specie nel senso di ostacolare e limitare le installazioni necessarie per una più ampia diffusione dei canali della concessionaria su tutto il territorio nazionale.

Siffatta situazione non è ulteriormente sostenibile. Diviene urgente decidere. Per parte nostra riteniamo quindi di dover presentare anche alla Camera la proposta di legge che i senatori comunisti ed indipendenti di sinistra già presentarono al Senato in data 22 maggio 1980. Già questa data è chiarificatrice della affermazione sopra fatta, che le responsabilità

del vuoto legislativo non sono certo uguali per tutti.

Intendiamo in tal modo richiamare alla propria responsabilità l'intero Parlamento ed i singoli gruppi: se il Governo rimane assente, ciò non può giustificare che ci si rifiuti di legiferare.

2. — Il legislatore si trova oggi a dover fare le sue scelte in una situazione di fatto, che si è determinata al di fuori di qualsiasi disciplina e ordinato sviluppo. Il sistema misto è ormai una realtà, contrassegnato però da anomalie e distorsioni.

Siamo di fronte ad una notevolissima espansione della emittenza privata: esistono, oggi in Italia, oltre 600 stazioni televisive e circa 5.000 stazioni radiofoniche. In alcune ore del giorno le radio private raggiungono il 50 per cento dell'ascolto nazionale e le TV private il 40 per cento.

Il presente progetto di legge fa una scelta chiara e rigorosa: determinare le condizioni favorevoli per l'esercizio del maggior numero possibile di iniziative ad autentica vocazione locale, vietando — come vuole la sentenza della Corte costituzionale — il formarsi di catene oligopolistiche a dimensione interregionale e nazionale.

Nessuna emittente, ovviamente, può pretendere una esistenza assicurata: ogni impresa è anche rischio. È giusto, però, che sia il pubblico degli utenti, e non la concorrenza sleale del più forte, a determinare il successo o l'insuccesso delle diverse iniziative. Deve contare il giudizio di merito sul ruolo assolto da ciascuna emittente, sui contenuti e sulla qualità della sua programmazione.

La presente proposta di legge tende a favorire il massimo di pluralismo, compatibile con la disponibilità di frequenze: si configura un sistema misto nel quale il servizio pubblico sia integrato ed arricchito, a livello locale, da iniziative autonome e differenziate tra di loro, impegnate a dare espressione originale alla realtà territoriale in cui operano.

L'emittenza locale, infatti, può dare un contributo importante allo sviluppo del decentramento e della partecipazione de-

mocratica in ogni campo della vita nazionale, senza cedere né alle tentazioni di una « controinformazione » minoritaria e subalterna né alle angustie del municipalismo.

È qui, nel quadro del pieno dispiegamento dell'ordinamento autonomistico dello Stato democratico, che l'emittenza locale — dopo la prima fase delle iniziative caratterizzate dalla spontaneità — può conquistare ampi e fecondi spazi di attività, riqualficandosi culturalmente e dal punto di vista professionale.

D'altronde non è possibile, a nostro avviso, rimanere indifferenti o subire come dato oggettivo, e tendenza inevitabile, una realtà che vedesse prevalere una emittenza televisiva privata ridotta a pura rete terminale di programmazioni decise e confezionate altrove, spesso in sedi di grandi multinazionali straniere, con criteri estranei non solo alle dimensioni locali, ma a quelle stesse nazionali.

Senza incorrere in pericolose tentazioni autarchiche, non può tuttavia non indurre a seria riflessione il rischio che lo eccesso di acquisti sui mercati esteri di produzioni filmiche porti al definitivo affossamento di settori culturali importanti quali il cinema o la produzione musicale. Va richiamata, in senso più lato, la crisi di identità culturale nazionale che può derivare dal prevalere, senza controlli e garanzie, di una siffatta logica subalterna.

Né è possibile sottovalutare la dimensione economica che a tutto ciò è intimamente connessa.

3. — Per disegnare un sistema radiotelevisivo che corrisponda alla logica della sentenza della Corte costituzionale, il legislatore è chiamato a definire una serie di istituti e di norme di chiaro segno anti-concentrazionistico, che riguardano essenzialmente: l'ambito locale, i collegamenti tra emittenti, le autorizzazioni e l'assegnazione delle frequenze, la produzione originale, la pubblicità, gli organi di governo del settore.

Un nodo importante è quello della definizione di « ambito locale ». Secondo la

Corte si tratta di « circoscrivere una limitata ed omogenea zona di utenza, senza per altro eccessive restrizioni, tali da vanificare l'esercizio medesimo ».

Il presente progetto di legge, a tale riguardo, individua aree urbane, metropolitane e comprensoriali, tenendo conto dei diversi parametri di ordine geografico, civico ed economico-sociale. I bacini di utenza, da definire in collaborazione con le Regioni, possono raggiungere da un milione a un milione e mezzo di abitanti, mentre nelle aree metropolitane l'ambito includerà 3-4 milioni di utenti (articolo 5).

In nove casi l'ambito locale coinciderà con l'intera area regionale (regioni con popolazione inferiore a un milione e mezzo di abitanti), negli altri casi la dimensione del bacino sarà sub-regionale.

È tuttavia possibile, mentre è vietato ogni collegamento stabile tra emittenti che operano in ambiti appartenenti a regioni diverse, autorizzare la trasmissione simultanea di programmi da parte di emittenti che operano all'interno di una stessa regione. In questo modo, si consente in pratica di arrivare — a determinate condizioni — ad un bacino di utenza coincidente con l'area regionale (articolo 26), mentre è chiaramente impossibile estendere il concetto di « locale » a dimensioni che superino i confini di una regione. Per questo, come misura anti-trust, si riserva allo Stato l'esercizio degli impianti e delle strutture idonei ai collegamenti a scala interregionale, nazionale ed internazionale (articolo 27).

Ammettendo la possibilità di coprire l'area regionale, si dimostra non solo di voler evitare i rischi di un eccessivo localismo, ma anche di tenere nella dovuta considerazione il problema delle entrate finanziarie che dipendono dal gettito pubblicitario. Nel 1980 tale gettito, in Italia, è stato complessivamente di circa 1.200 miliardi di lire; le radio private hanno introitato 43 miliardi di lire, le TV private circa 120 miliardi di lire.

La tendenza di fondo degli ultimi anni ha visto rapidamente crescere la quota di pubblicità destinata alle emittenti private, tant'è che essa è oggi equivalen-

te se non superiore a quella che va alla RAI, per altro vincolata dal disposto dell'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

In materia di bilanci delle emittenti locali, non debbono escludersi o essere sottovalutate, specie per le radio, forme di autofinanziamento (abbonamenti, sottoscrizioni, quote azionarie o associative) da parte degli utenti ai quali l'emittente si rivolge e di cui vuole essere espressione diretta. Anche la vendita e lo scambio di programmi tra emittenti e tra queste e il servizio pubblico vanno promossi e sviluppati in un quadro di collaborazione tra RAI e stazioni locali.

Per l'utenza radiofonica gli ambiti possono essere diversamente dimensionati (più ridotti), in considerazione del maggior numero di iniziative rispetto ai molto più costosi impianti TV. Il presente progetto di legge prevede l'assegnazione di una frequenza ai comuni con popolazione non inferiore a 10 mila abitanti e stabilisce che gli impianti radiofonici siano soltanto a modulazione di frequenza: correttamente commisurati, cioè, alla dimensione locale (articoli 5 e 6).

Le caratteristiche e i dati tecnici degli impianti trasmettenti, dei ripetitori e dei ponti radio (ubicazione, potenza irradiata e altezza delle antenne) devono corrispondere rigorosamente all'esigenza di coprire, senza superarla, l'area assegnata. Il parametro tecnico si combina, così, con gli altri parametri che servono a delimitare l'ambito locale.

4. — Quanto al numero delle licenze si stabilisce, in una rigorosa logica anti-trust, che nessuno può ottenere più di una licenza radiofonica o televisiva. Chi ha ottenuto la licenza per un impianto televisivo può ottenere la licenza anche per un impianto radiofonico a condizione che, nella stessa area territoriale, il numero delle domande non sia superiore al numero delle frequenze disponibili.

Non si ammette, invece — come viene proposto da altri partiti —, che si possano cumulare licenze di impianti televisivi anche nell'eventualità (assai improbabile

del resto) di frequenze rimaste libere. E questo perché è giusto tener presenti future richieste, allargando così, anche in prospettiva, i margini del pluralismo e non offrendo spazi alla formazione di oligopoli. Né si può rinunciare, per gli stessi motivi, a fissare una scadenza temporale delle licenze (sei anni): non bisogna privilegiare l'esistente oltre misura, con il rischio di rendere il sistema rigido e immobilistico.

L'accoglimento delle domande di assegnazione delle frequenze per l'esercizio degli impianti, in relazione alla limitazione dei canali disponibili, non può non seguire il criterio della graduatoria da compilare sulla base di una comparazione tra le richieste. Appaiono quindi irrealistiche e demagogiche le tesi del rilascio automatico delle autorizzazioni, in nome del rifiuto di qualsiasi elemento di discrezionalità.

La presente proposta di legge, nel prendere atto della inevitabilità della graduatoria, si propone di ricercare tutti gli spazi possibili per l'esercizio dell'emittenza locale, con il fine di evitare al massimo le esclusioni.

A tale scopo si propone:

a) l'approvazione per legge (e non per decreto presidenziale o ministeriale) del piano nazionale delle frequenze per la radiodiffusione, in modo da consentire, in tale delicatissima materia, l'intervento e il controllo del Parlamento volti a garantire la massima disponibilità di canali per la trasmissione radiotelevisiva (articolo 3);

b) la precedenza all'emittenza locale rispetto ai ripetitori di programmi esteri, per i quali è richiesta la clausola della reciprocità. La disposizione è del tutto equa, anche in considerazione del fatto che possono ottenere licenze per gli impianti locali pure i cittadini degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea;

c) le graduatorie devono garantire una diversificazione nella tipologia della programmazione nei diversi ambiti. Di qui il criterio di garantire spazi adeguati anche alle iniziative senza fini di lucro, le

quali si caratterizzano per il legame con la realtà decentrata, per la promozione di momenti di aggregazione e partecipazione democratica (articoli 16 e 18).

È prevista l'utilizzazione di frequenze in comune o a rotazione tra diversi richiedenti, che non sono ammessi al tempo pieno. Ma, ad un certo punto, non è da escludere l'esaurimento delle disponibilità di canali via etere che non comporterebbe, tuttavia, la impossibilità assoluta, per l'iniziativa privata, di fare televisione: si riaprirebbe, in tal caso, il problema del rilancio della comunicazione via cavo.

5. — Considerando il carattere locale dell'emittenza privata non solo un limite necessario ad evitare il formarsi di oligopoli, ma anche una dimensione che consente un'attività originale e diversificata dell'attività radiotelevisiva, la proposta comunista stabilisce che almeno il 50 per cento della programmazione sia prodotto in proprio da ciascuna emittente (articolo 25).

Anche tenendo conto dei maggiori oneri che tale obbligo comporta, si riducono all'essenziale i limiti posti alla diffusione di pubblicità: però si vietano contratti di pubblicità che impongano l'acquisto e la diffusione di determinati programmi e la formazione di palinsesti obbligati (articolo 28).

Rigorose norme anti-trust sono previste per le società concessionarie di pubblicità, a cui è fatto anche divieto di possedere e gestire in proprio stazioni radio-televisive (articolo 15).

Va ribadita, inoltre, la necessità del rigoroso rispetto, da parte dei ripetitori di programmi esteri, del divieto di trasmettere pubblicità contenuto nella normativa in vigore (legge di riforma 14 aprile 1975, n. 103).

Sempre per favorire l'esercizio economico e la riduzione dei costi non si proibisce alle emittenti di consorziarsi tra di loro ai fini della produzione di programmi e della organizzazione di servizi comuni, nonché di avere collegamenti con centri editoriali, giornali, società di produzione, eccetera.

6. — La Corte costituzionale ha posto al legislatore il problema della scelta dell'organo dell'amministrazione centrale dello Stato competente a « provvedere all'assegnazione delle frequenze e all'effettuazione dei conseguenti controlli » nonché a fissare « le condizioni che consentano l'autorizzazione all'esercizio » in armonia con il preminente interesse generale del servizio pubblico e « nel rigoroso rispetto dei doveri ed obblighi, anche internazionali, conformi alla Costituzione ».

La soluzione da adottare deve essere tale da armonizzarsi con il ruolo centrale del Parlamento nella guida del complessivo sistema radiotelevisivo. È in tale contesto che si dovrà collocare l'organo dell'amministrazione centrale dello Stato indicato dalla Corte costituzionale, evitando però di attribuire al Parlamento compiti strettamente gestionali che non gli sono propri.

Su questa linea si muove il presente progetto di legge, che assegna al Parlamento, anche nel settore dell'emittenza privata, compiti di primaria importanza:

a) in materia di accordi e di regolamenti internazionali inerenti alle radiocomunicazioni (articolo 2);

b) a riguardo dell'approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze (articolo 3);

c) nel controllo sull'organismo preposto alla gestione della legge di regolamentazione e sullo stato di applicazione di quest'ultima (articolo 12) nella formazione dell'istituendo Comitato nazionale per la radiodiffusione (articoli 8, 9 e 10).

7. — Alla formazione dell'organo dell'amministrazione centrale dello Stato indicato dalla Corte costituzionale si procede, secondo la presente proposta di legge, dando vita al Comitato nazionale per la radiodiffusione.

A tale riguardo si intende dare un rilievo ed un peso particolari alle Regioni, che, in materia di emittenza locale, devono assolvere ad un ruolo di maggiore importanza rispetto alle competenze regionali nel campo dell'attività radiotelevisiva a carattere nazionale. Si propone, perciò, che

le Regioni designino la metà dei membri del Comitato nazionale e che si stabiliscano rapporti organici e permanenti di collaborazione tra Comitato nazionale e Regioni (articoli 4 e 11).

In coerenza con tutta la concezione che ci guida nella regolamentazione del « sistema misto » radiotelevisivo, pensiamo che le Regioni possano e debbano essere punti di incontro e di raccordo per la coesistenza tra le sedi locali della concessionaria del servizio pubblico e l'emittenza privata operante in ambito locale: anche in vista di scambi e di collaborazioni di carattere tecnico, produttivo, diffusione.

Dovendo il Comitato nazionale poter disporre, per il suo funzionamento, di personale specializzato ed ispettivo, nonché di attrezzature tecniche e di controllo, è naturale un suo collegamento con la struttura amministrativa statale.

Al riguardo di tutte le possibili materie che interessano l'attività dell'emittenza locale (programmazione dei film, tutela dei diritti di autore, disciplina elettorale, ordine pubblico, contratti sindacali, ecc.), la proposta comunista rimanda alle specifiche leggi in vigore o da farsi.

Si intendono evitare, in tal modo, inutili appesantimenti e difficoltà di coordinamento legislativo, nonché frequenti revisioni del testo.

Il presente progetto di legge contiene, infine, disposizioni finali e transitorie le quali consentono alle stazioni radiotelevisive già in funzione di adeguarsi entro sessanta giorni alla nuova normativa, escludendo così le ipotesi di « azzeramento » (articolo 36).

Onorevoli colleghi, si ritiene utile, concludendo, accennare al fatto che da qualche parte si è pronosticato che il prossimo avvento dei satelliti spaziali avrà l'effetto di vanificare, o quanto meno di sconvolgere, ogni regolamentazione dell'emittenza privata in ambito locale.

Una siffatta argomentazione, ad avviso dei proponenti, non è accettabile in quanto non vi può essere dubbio che spetti al legislatore dare risposte agli urgenti problemi dell'oggi, sia pure con un certo

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

grado di flessibilità e di disponibilità alla sperimentazione, proprio per essere in grado di affrontare, su solide basi, le questioni che verranno poste dai futuri sviluppi.

Il problema essenziale è quello di tracciare un assetto istituzionale non precario, definendo scelte di fondo (equilibrio tra pubblico e privato, assegnazione di competenze e poteri, coerenza con i principi co-

stituzionali che regolano il regime democratico), la cui validità e durata non dipendono, ovviamente, da elementi variabili di natura tecnica.

Una valida normativa nazionale è, d'altra parte, indispensabile per arrivare, ove necessario, ad accordi internazionali nel campo delle radiodiffusioni che siano rispettosi della sovranità e dei legittimi interessi di ciascun paese contraente.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Principi generali).*

La diffusione su scala nazionale di programmi radiofonici e televisivi via etere, via filo, via cavo, o con qualsiasi altro mezzo, costituisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale di preminente interesse generale. Tale servizio è riservato allo Stato ed è regolato dalla legge 14 aprile 1975, n. 103.

La libertà di espressione e il pluralismo delle tendenze culturali, sociali e politiche costituiscono principi fondamentali del complessivo sistema radiotelevisivo.

La diffusione via etere da parte delle emittenti private locali è regolata dalla presente legge.

## ART. 2.

*(Accordi internazionali).*

Gli accordi internazionali inerenti alle radiocomunicazioni sono ratificati ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione; la ratifica del regolamento internazionale delle radiotelecomunicazioni e delle sue modifiche è autorizzata con legge.

Ai fini di cui al comma precedente il Governo informa periodicamente il Parlamento degli accordi internazionali inerenti alle radiocomunicazioni in corso di negoziato o comunque prima della ratifica.

## ART. 3.

*(Piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze).*

In conformità con il regolamento internazionale delle radiotelecomunicazioni, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni predispone il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, che viene approvato con legge.



Il piano, per tutte le bande di frequenza attribuite alla radiodiffusione ed in conformità con le definizioni adottate dal regolamento internazionale delle radiotelecomunicazioni, qualifica primario il servizio pubblico di radiodiffusione e secondaria la radiodiffusione via etere di carattere locale come disciplinata dagli articoli seguenti, nonché la radiodiffusione, attraverso ripetitori privati, di programmi di emittenti estere.

Il piano deve altresì indicare le bande di frequenza da utilizzare per i collegamenti fissi e mobili necessari al servizio pubblico nazionale di radiodiffusione, nonché quelle disponibili per le emittenti via etere di carattere locale.

#### ART. 4.

*(Piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione - Procedimento).*

Nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nonché dei criteri contenuti nel piano di cui all'articolo precedente e delle altre norme di natura tecnica in vigore, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esamina i piani di utilizzazione delle frequenze che la concessionaria è tenuta a sottoporre ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Sulla base delle segnalazioni di carattere tecnico prospettate dal Ministero, dopo l'esame dei piani di cui al comma precedente, le Regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano propongono le zone nell'ambito delle quali installare e gestire gli impianti locali di diffusione sonora e televisiva via etere.

Le Regioni e le Province autonome formulano le proposte suddette nel rispetto dei criteri indicati nel successivo articolo 5 e tenendo conto, in particolare nelle ipotesi di deroga previste dal medesimo articolo 5, di parametri di ordine geografico, civico e socio-economico.

Le Regioni e le Province autonome devono fornire le predette proposte al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro sessanta giorni dalle segnala-

zioni di cui al secondo comma del presente articolo. Decorso infruttuosamente tale termine, il Ministero procede autonomamente.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni propone al Comitato nazionale per la radiodiffusione, di cui al successivo articolo 8, il piano di assegnazione delle frequenze al servizio pubblico nazionale ed alle emittenti in ambito locale, coordinando e armonizzando le indicazioni delle singole Regioni. Nella relazione allegata alla proposta del Ministero devono essere motivate le modifiche eventualmente apportate alle proposte formulate dalle Regioni ai fini del loro coordinamento tecnico su scala nazionale ed internazionale.

Il Comitato, esaminato e definito il piano, lo trasmette alla concessionaria del servizio pubblico, alle Regioni ed alle Province autonome per le eventuali osservazioni, che devono essere comunicate al Comitato stesso entro trenta giorni. Trascorso tale termine, il piano viene trasmesso ai Ministeri dell'interno e della difesa, i quali entro trenta giorni possono proporre modifiche.

Ove le modifiche non siano motivate e si intenda opporre il segreto, si applicano le disposizioni della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Dopo aver deciso sulle osservazioni e sulle proposte di modifica, il Comitato delibera l'approvazione del piano, che costituisce il punto di riferimento per la presentazione delle domande e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 18 della presente legge.

Una volta formata la graduatoria e prima del rilascio della licenza, il piano viene integrato, previa consultazione con gli interessati, con l'indicazione, per ciascuna area di servizio, della esatta ubicazione degli impianti.

Questa ubicazione, ove possibile, deve essere la medesima per tutti gli impianti.

Il piano così elaborato viene approvato in via definitiva dal Comitato.

Una volta garantite queste esigenze primarie, il Comitato prenderà in esame la possibilità di soddisfare residue ed ulte-

riori richieste anche per aree di servizio ridotte rispetto a quelle previste. A tal fine il Comitato può disporre l'effettuazione di prove e di sperimentazioni per verificare la compatibilità del piano.

ART. 5.

*(Criteri per la formazione del piano di assegnazione delle frequenze - Ambito locale).*

Il piano di assegnazione delle frequenze relativo agli impianti privati di diffusione sonora e televisiva è diretto a individuare aree urbane, metropolitane e comprensoriali limitate ed omogenee, idonee anche a garantire l'economicità di gestione in relazione alla popolazione servita dai singoli impianti.

Il piano è formato, secondo un metodo di distribuzione delle frequenze e di ubicazione degli impianti che consenta l'installazione del maggior numero possibile di emittenti, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) assegnazione prioritaria di frequenze ai capoluoghi di Regione ed ai Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

b) assegnazione di almeno una frequenza a ciascun capoluogo di provincia.

L'area di servizio urbana non deve essere superiore al perimetro del centro abitato da servire, così come definito dall'Istituto centrale di statistica.

Nel caso in cui non vi sia soluzione di continuità negli insediamenti di più centri abitati o frazioni, anche appartenenti a comuni diversi, l'area di servizio può comprendere tutti i centri e le frazioni suddetti entro il limite massimo di 15 chilometri di raggio. Per le aree metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Torino il limite suddetto può essere elevato, su proposta della Regione, fino ad un massimo di 20 chilometri di raggio.

In deroga a tali limiti ed anche in considerazione della particolare conformazione del terreno, possono essere individuate, su

proposta delle Regioni, ai sensi dell'articolo precedente, aree comprensoriali con popolazione non superiore ad un milione di abitanti, sempreché ciò sia compatibile con i criteri previsti nel secondo comma del presente articolo.

Ferme le condizioni di cui al comma precedente, in casi eccezionali giustificati da particolari ragioni di ordine economico e sociale le Regioni possono individuare aree comprensoriali con popolazione non superiore ad un milione e mezzo di abitanti.

Le Regioni e le Province autonome possono, d'intesa, proporre comprensori di utenza comprendenti porzioni di territorio confinante.

In ogni caso, l'aumento dell'ambito, nei termini sopraindicati, è possibile a condizione che esso non determini una riduzione del numero delle frequenze in precedenza disponibili nella stessa area o in aree contigue.

I centri abitati inclusi nelle aree comprensoriali possono essere serviti da uno o più impianti allo scopo di aumentare il numero delle possibili emittenti.

Il piano stabilisce l'ubicazione di massima degli impianti trasmettenti, la loro potenza, nonché l'altezza dell'antenna.

La potenza effettiva irradiata deve essere quella strettamente necessaria a coprire l'area assegnata. Le caratteristiche tecniche degli impianti e del servizio reso nell'area assegnata sono stabilite dal regolamento emanato nelle forme di cui all'articolo 37 in conformità agli *standards* internazionalmente fissati. Gli impianti trasmettenti radiofonici possono essere soltanto a modulazione di frequenza.

Per completare la copertura dell'area di utenza può essere autorizzato l'uso di ripetitori ed eventualmente anche di ponti radio.

Rimane salva la disciplina vigente in materia di rilascio di concessioni di collegamenti radioelettrici ad uso privato; la durata della licenza e gli obblighi del titolare devono essere peraltro armonizzati con le disposizioni della presente legge.

L'area di servizio di ciascuna emittente è esclusivamente quella determinata nella

mappa delle frequenze ai sensi dei commi precedenti, salvo quanto previsto nell'ultimo comma del precedente articolo.

La protezione dalle interferenze non è assicurata al di fuori dell'area di utenza.

ART. 6.

*(Ambito di utenza radiofonica).*

Nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo precedente, il Comitato può definire ambiti di utenza radiofonica diversi da quelli indicati in esso, prevedendo l'eventuale attribuzione di almeno una frequenza ai Comuni con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti.

ART. 7.

*(Aggiornamenti periodici del piano).*

Il piano deve essere aggiornato ogni due anni tenendo conto delle rinunce, revoche ed eventuali nuove richieste.

Le frequenze rimaste inutilizzate per due anni in determinate aree possono essere assegnate, ove possibile, in aree prossime.

In ogni caso, le frequenze suddette saranno assegnate nuovamente alle aree originarie al termine del periodo di normale durata delle licenze.

ART. 8.

*(Comitato nazionale per la radiodiffusione).*

Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è istituito il Comitato nazionale per la radiodiffusione.

Il Comitato è composto di 15 membri:

a) il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che lo presiede;

b) sette membri scelti dal Ministro tra persone qualificate in materia di telecomunicazioni e comunicazioni di massa;

c) sette membri scelti dal Ministro sulla base delle designazioni effettuate dalle Regioni.

Ciascuna Regione designa da uno a tre nominativi di persone qualificate in materia di telecomunicazioni e comunicazioni di massa, nei trenta giorni anteriori alla scadenza del Comitato o, nella prima attuazione della presente legge, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore. Trascorsi i termini, il Ministro procede sulla base delle designazioni pervenute.

Sulle proposte di nomina di cui alla lettera b), il Ministro deve richiedere il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Repubblica; il Comitato elegge nel suo ambito un vice presidente secondo le norme del regolamento interno.

La carica di membro del Comitato è incompatibile con quella di membro del Parlamento, dei consigli regionali e delle province di Trento e di Bolzano, di presidente delle amministrazioni provinciali e di sindaco dei comuni capoluoghi di provincia; l'incompatibilità si estende ai soggetti titolari, amministratori o dirigenti di imprese o società esercenti la radiotelevisione o attività pubblicitaria o editoriale.

Il Comitato dura in carica 5 anni.

#### ART. 9.

##### *(Funzionamento del Comitato).*

Per l'esercizio delle funzioni istruttorie, amministrative ed ispettive, il Comitato si avvale degli uffici e del personale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Comitato può richiedere alla società concessionaria del servizio pubblico nazionale di radiodiffusione e ad istituti pubblici di ricerca informazioni, studi e adempimenti di natura tecnica e può avvalersi dell'opera di esperti.

Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Per l'approvazione del piano di assegnazione delle frequenze di cui al precedente articolo 4, per la determinazione di

eventuali limiti per gli impianti destinati esclusivamente alla diffusione sonora a norma del precedente articolo 6, per l'approvazione del regolamento di cui all'articolo 37 della presente legge e per la nomina del vice presidente il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei due terzi.

ART. 10.

*(Attribuzioni del Comitato).*

Il Comitato nazionale per la radiodiffusione esercita i seguenti poteri:

a) approva il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio pubblico e per le emittenti di carattere locale di cui al precedente articolo 4;

b) delibera in ordine alle domande di licenza per l'installazione e l'esercizio di emittenti radiofoniche e televisive;

c) delibera, sentiti i Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa, in ordine alle domande di autorizzazione relative all'installazione e all'esercizio degli impianti ripetitori di programmi sonori e televisivi esteri, ai sensi dell'articolo 13 della presente legge, ed esercita le altre competenze indicate dagli articoli 38 e 40 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

d) tiene il registro nazionale delle imprese radiofoniche e televisive di carattere locale e delle imprese concessionarie di pubblicità radiofonica e televisiva;

e) esercita i controlli di cui all'articolo 32;

f) delibera sulla revoca e sulla decadenza delle licenze e delle autorizzazioni nei casi previsti dalla presente legge;

g) svolge le altre funzioni previste nella presente legge.

Nelle materie di cui alle lettere a), b), c) e f) del comma precedente il provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni deve essere conforme alla deliberazione del Comitato.

Il Comitato può consultare le Regioni, le Province e i Comuni, nonché le amministrazioni dello Stato per ottenere elementi utili in ordine all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalla legge.

Il Comitato può altresì promuovere forme e modi di consultazione delle associazioni più rappresentative dell'emittenza locale.

Tutti gli atti del Comitato nazionale per la radiodiffusione sono pubblici, salva la facoltà dei Ministeri dell'interno e della difesa di richiedere che determinati atti siano mantenuti segreti. Si osservano, al riguardo, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

#### ART. 11.

##### *(Relazione semestrale).*

Il Comitato nazionale per la radiodiffusione invia semestralmente una relazione sull'attività svolta alle Regioni a statuto ordinario e speciale e alle Province di Trento e di Bolzano.

Entro sessanta giorni le Regioni e le Province autonome trasmettono le loro eventuali osservazioni al Comitato.

La relazione del Comitato e le osservazioni delle Regioni e delle Province autonome sono trasmesse alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Ciascuna Regione e Provincia autonoma può promuovere annualmente una conferenza radiotelevisiva per esaminare i problemi radiotelevisivi della propria area, valutare la relazione del Comitato nazionale ed esaminare proposte di modifiche della disciplina esistente. Le relative deliberazioni devono essere sottoposte al voto degli organi statutari della Regione o della Provincia autonoma.

#### ART. 12.

##### *(Relazione annuale).*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è tenuto a trasmettere annual-



mente al Parlamento, in allegato al bilancio del Ministero, una relazione sull'attività del Comitato nazionale per la radio-diffusione e sullo stato di applicazione della presente legge.

ART. 13.

*(Impianti ripetitori di programmi sonori e televisivi esteri).*

Le domande per ottenere le autorizzazioni di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, devono essere presentate alla segreteria del Comitato nazionale, indicando le località nelle quali gli impianti saranno posti, la potenza e le altre caratteristiche tecniche ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché l'emittente direttamente ricevuta il cui programma si intende diffondere.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni suddette, il Comitato verifica la disponibilità delle frequenze nell'area interessata dagli impianti ripetitori, tenendo conto delle esigenze del servizio pubblico nazionale e delle domande di licenza per impianti radiotelevisivi privati di carattere locale.

Nel caso previsto dall'articolo 18 della presente legge, il Comitato è tenuto a riservare, nelle aree ove la disponibilità di frequenze, escluse quelle destinate al servizio pubblico, sia superiore a quattro, una frequenza per una installazione in rotazione da parte degli impianti suddetti.

La rotazione avviene secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 37.

In ogni caso è vietata l'utilizzazione degli stessi impianti per la diffusione di programmi radiotelevisivi di carattere locale e per la ripetizione di programmi esteri.

Per consentire la ripetizione del segnale in altre aree territoriali è prevista la possibilità di utilizzare per il trasporto del segnale sistemi che non riducano la disponibilità di frequenze assegnate alla radiodiffusione.

Le autorizzazioni previste dal presente articolo possono essere rilasciate solo in

seguito ad accordi internazionali, ratificati previa autorizzazione del Parlamento, che contemplino la clausola di reciprocità, salvo il rispetto delle norme comunitarie.

## ART. 14.

*(Licenza per l'installazione e l'esercizio di impianti radiotelevisivi di carattere locale).*

Chiunque intenda installare e gestire impianti per la diffusione via etere in ambito locale di programmi radiofonici o televisivi deve ottenere apposita licenza.

La licenza ha la durata di sei anni e deve indicare la frequenza sulla quale l'impianto è abilitato a trasmettere, la potenza, la esatta posizione topografica e l'area da servire, nonché le altre caratteristiche tecniche dell'impianto e gli eventuali criteri di rotazione.

## ART. 15.

*(Requisiti dei richiedenti).*

La licenza può essere richiesta da persone fisiche e giuridiche private.

La licenza può essere altresì richiesta da società soggette ad iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2200 del codice civile, che abbiano come oggetto statutario l'esercizio di attività radiotelevisive, editoriali o comunque attinenti alla informazione e allo spettacolo, con esclusione delle imprese concessionarie di pubblicità e delle agenzie pubblicitarie.

La licenza può essere rilasciata a soggetti che abbiano la cittadinanza o la nazionalità italiana o di un paese facente parte della Comunità economica europea.

La licenza non può essere rilasciata a soggetti che abbiano riportato condanne penali o pena detentiva per delitti non colposi o che siano stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

## ART. 16.

*(Contenuto delle domande).*

La domanda per ottenere la licenza prevista dall'articolo 14 deve essere presentata alla segreteria del Comitato nazionale per la radiodiffusione.

La domanda deve specificare il tipo di licenza che si intende ottenere, le caratteristiche tecniche dell'impianto, il possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Il richiedente deve allegare il progetto tecnico dell'impianto e deve indicare il responsabile tecnico dell'impianto stesso.

La domanda deve inoltre specificare:

a) i dati relativi al soggetto richiedente, compresi quelli specificati al n. 1) del secondo comma dell'articolo 20 della presente legge, ed il nome del responsabile dei programmi;

b) la finalità ed il carattere dell'emittente, il piano di massima dei programmi accompagnato da una relazione che descriva le principali caratteristiche della programmazione fornendo indicazioni su generi delle trasmissioni, sulla percentuale di programmi originali, sulla percentuale di programmi riguardanti la comunità locale e sulle ore complessive di trasmissione;

c) un congruo piano economico finanziario, esteso all'arco temporale di durata della licenza, con indicazioni sul prevedibile volume pubblicitario e sull'eventuale ricorso a contribuzioni volontarie;

d) le eventuali esperienze maturate in precedenza nel settore o nei settori affini dell'editoria, dello spettacolo e delle comunicazioni sociali.

Le domande possono essere corredate di tutta la documentazione utile per illustrare i requisiti suddetti.

Il Comitato, con disposizioni ulteriori, da emanarsi con il regolamento di cui all'articolo 37, può prescrivere particolari modalità di presentazione della domanda e l'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria, anche allo scopo di as-

sicurare la presenza in ciascun ambito locale di emittenti con finalità e caratteri diversi.

Ciascuno dei richiedenti può ottenere a proprie spese la copia della documentazione presentata dagli altri richiedenti.

#### ART. 17.

*(Istruzione delle domande - Associazioni volontarie tra i richiedenti).*

Scaduto il termine utile per la presentazione delle domande, nel caso in cui le domande pervenute con riferimento ad una determinata area, rispettivamente per la radiofonia e per la televisione, superino il numero delle frequenze disponibili in quella area, il Comitato convoca i richiedenti in una apposita riunione per verificare se esistono possibilità di associazione o fusione tra i vari soggetti. Questa possibilità è limitata ai soggetti che hanno presentato domanda entro i termini ordinari.

Entro trenta giorni dalla riunione i soggetti che intendono associarsi o fondersi possono presentare una nuova domanda comune. Questa domanda deve contenere tutti gli elementi indicati negli articoli precedenti.

#### ART. 18.

*(Comparazione tra le domande).*

Nel caso in cui, esperita la procedura di cui all'articolo precedente, le domande rimangano superiori al numero delle frequenze disponibili, il Comitato procede ad una valutazione comparativa delle medesime sulla base degli elementi indicati nell'articolo 16, quarto comma, lettere *b)* e *d)*.

A questo fine il Comitato deve assegnare un punteggio a ciascuno degli elementi indicati, sulla base di una scala di grandezze stabilita prima dell'esame delle domande.

Al termine dell'esame comparativo viene compilata una graduatoria rispettivamente per la radiofonia e per la televisio-

ne, comprendente tutti i soggetti che hanno presentato domanda.

Le licenze sono rilasciate sulla base di detta graduatoria, che ha validità di due anni. Qualora uno dei soggetti titolari della licenza durante il predetto periodo di validità della graduatoria rinunci o decada per qualsiasi causa, la licenza viene assegnata al primo degli esclusi.

ART. 19.

*(Rotazione).*

Ove i soggetti richiedenti siano superiori al numero delle frequenze disponibili, il Comitato è tenuto a riservare, rispettivamente nel settore radiofonico e in quello televisivo, una frequenza per la utilizzazione ripartita della stessa a favore dei soggetti esclusi dall'attribuzione a tempo pieno.

Detta frequenza non viene riservata allorché nessuno dei soggetti esclusi sia interessato a questo tipo di utilizzazione.

Nel caso di utilizzazione in rotazione della stessa frequenza, la realizzazione e l'utilizzazione dell'impianto sono regolate sulla base dell'intesa tra i soggetti autorizzati.

La ripartizione nell'uso della frequenza avviene secondo le modalità indicate nelle licenze, sulla base dei criteri fissati nel regolamento di cui all'articolo 37 della presente legge.

ART. 20.

*(Registro nazionale delle imprese di radiodiffusione).*

È istituito presso il Comitato nazionale per la radiodiffusione il registro nazionale delle emittenti locali radiofoniche e televisive.

Entro trenta giorni dal rilascio delle licenze di cui all'articolo 14 i titolari di imprese radiotelevisive debbono comunicare al registro nazionale i seguenti dati:

1) indicazioni essenziali sulla proprietà; qualora l'impresa sia costituita in for-

ma societaria deve essere comunicato lo elenco dei soci aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio e il numero delle azioni e l'entità delle quote da essi possedute;

2) estremi della licenza;

3) caratteristica dell'impianto e luogo di installazione.

Entro il termine di cui al secondo comma ed ogni anno entro trenta giorni dall'approvazione, deve essere comunicato al registro nazionale anche il bilancio della impresa redatto secondo il modello stabilito con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Comitato; in allegato ad esso devono essere altresì comunicate le eventuali variazioni intervenute in relazione agli elementi di cui al n. 1) del presente articolo.

#### ART. 21.

*(Doveri dei titolari delle licenze).*

Il titolare delle licenze di cui agli articoli 13 e 14 è tenuto a rispettare, oltre agli obblighi stabiliti nella presente legge, la disciplina vigente in campo nazionale ed internazionale in materia di telecomunicazioni e in materia di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

È vietata la trasmissione di messaggi cifrati o convenzionali.

#### ART. 22.

*(Responsabile dei programmi).*

Il titolare della licenza di cui all'articolo 14 è tenuto a indicare il nome del responsabile dei programmi trasmessi dall'impianto e a custodire per quattro mesi la registrazione dei programmi stessi.

Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti richiesti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

## ART. 23.

*(Rettifica).*

Il titolare della licenza di cui all'articolo 14 è tenuto a trasmettere, su richiesta di chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità, le rettifiche necessarie.

Le rettifiche devono essere effettuate in trasmissioni che abbiano la stessa collocazione oraria di quelle cui le rettifiche si riferiscono.

Il rifiuto di ottemperare all'obbligo di rettifica è punito con le sanzioni previste dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Valgono per il resto, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 7 e 31 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

## ART. 24.

*(Comunicati di organi pubblici).*

Il titolare della licenza di cui all'articolo 14 è tenuto a trasmettere, se del caso nel corso di apposite rubriche, brevi comunicati della Regione, della Provincia e dei comuni nel cui territorio i programmi vengono diffusi.

In caso di necessità i comunicati degli enti suddetti, oltre che del Governo, devono essere trasmessi con ogni possibile urgenza.

## ART. 25.

*(Percentuali di programmazione originale).*

I titolari delle licenze radiofoniche sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di cinque ore giornaliere e quaranta ore settimanali. I titolari delle licenze televisive sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di tre ore giornaliere e ventiquattro ore settimanali. Non si considerano programmi, anche ai fini di cui all'articolo 26, quelli consistenti in immagini fisse o meramente ripetitive.

La percentuale dei programmi originali non può essere inferiore, in ogni caso, al 50 per cento del totale delle trasmissioni settimanali.

Si considerano programmi originali quelli ideati e realizzati in proprio o in coproduzione, *pro quota*.

In caso di violazione del presente articolo, il Comitato diffida il titolare della licenza. In caso di ulteriore violazione, il Comitato dispone la decadenza dalla licenza.

#### ART. 26.

*(Divieto di collegamento -  
Trasmissione simultanea).*

È vietata qualsiasi forma di collegamento tra gli impianti appartenenti a titolari di diverse licenze ai fini della trasmissione simultanea di programmi.

Nei casi in cui l'ambito locale non coincida con l'area regionale, il Comitato nazionale, sentita la Regione interessata, può autorizzare la trasmissione simultanea di avvenimenti esterni di attualità, in diretta, e di programmi da parte di emittenti che operano nella stessa regione.

#### ART. 27.

*(Riserva dello Stato).*

L'esercizio delle strutture e degli impianti idonei a realizzare collegamenti tra emittenti su scala interregionale, nazionale e internazionale è riservato a società concessionarie dello Stato.

Tale esercizio non può, in ogni caso, svolgersi in contrasto con la presente legge.

#### ART. 28.

*(Pubblicità).*

I contratti di pubblicità non possono contenere clausole in base alle quali il titolare della licenza radiofonica o televisi-



va sia obbligato — per ottenere i messaggi pubblicitari — a trasmettere programmi diversi dai messaggi pubblicitari stessi.

Il contenuto dei messaggi pubblicitari è soggetto ai limiti derivanti dalla legislazione vigente e dalle disposizioni di legge a tutela dei consumatori.

ART. 29.

(Titolarità della licenza).

Nessuno può ottenere più di una licenza radiofonica o televisiva.

La licenza non può essere ceduta né per atto tra vivi né per atto *mortis causa*.

Chi ha ottenuto la licenza per un impianto televisivo può ottenere la licenza anche per un impianto radiofonico a condizione che nella stessa area territoriale il numero delle domande nel settore radiofonico non sia superiore al numero delle frequenze disponibili.

Nel caso in cui un soggetto sia stato utilmente collocato, ai fini dell'assegnazione a tempo pieno, nella graduatoria di cui all'articolo 18 in più di un'area territoriale, il Comitato lo invita ad indicare entro trenta giorni l'ordine di preferenza tra le varie aree. Il rilascio della licenza avviene in conformità a tale indicazione.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, quando la licenza sia rilasciata ad una società, si considerano titolari della licenza anche le società previste dall'articolo 2359 del codice civile.

L'estensione della titolarità della licenza opera anche quando il controllo è esercitato da una persona fisica.

Chiunque, anche attraverso intestazione fiduciaria di azioni o per interposta persona, controlla una società che abbia per oggetto l'attività radiotelevisiva, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, deve darne comunicazione scritta sia alla società interessata, sia al Comitato nazionale per la radiodiffusione.

Chi omette la comunicazione di cui al comma precedente è punito con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni; in caso di comunicazioni false si applica la

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

pena dell'arresto fino a tre anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

## ART. 30.

*(Imprese concessionarie di pubblicità).*

Le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici o televisivi a carattere locale devono iscriversi in una apposita sezione del registro di cui all'articolo 20 della presente legge.

Esse sono tenute a depositare presso il registro entro il 31 luglio di ogni anno il proprio bilancio integrato da un allegato che indichi in modo analitico le risultanze contabili afferenti la pubblicità comunque effettuata sugli impianti predetti. L'allegato deve essere compilato secondo un modello fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e del tesoro e deve indicare nominativamente le emittenti per le quali la concessionaria raccoglie pubblicità, quelle per cui ha la esclusiva, le tariffe praticate, gli eventuali minimi garantiti.

Nessuna impresa concessionaria di pubblicità può esercitare — anche attraverso forme di collegamento o controllo a norma dell'articolo 2359 del codice civile — l'esclusiva per un numero di emittenti radiofoniche e televisive di carattere locale superiore al 10 per cento di quelle esistenti su tutto il territorio nazionale o comunque installate in aree che comprendano più del 20 per cento della popolazione servita da impianti radiofonici e televisivi di carattere locale.

Chiunque omette di effettuare l'iscrizione di cui al primo comma, o le comunicazioni di cui al secondo comma, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni. Chiunque viola l'obbligo di concentrazione di cui al comma precedente è punito con la pena della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

## ART. 31.

(Sanzioni amministrative).

In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente legge, dagli articoli 1 e 13 della legge 21 aprile 1962, n. 161, o dalla licenza, il Comitato nazionale per la radiodiffusione, disposti i necessari accertamenti ed informata, ove ne ricorrano le condizioni, l'autorità giudiziaria, contesta all'interessato i relativi risultati e gli assegna un termine per le eventuali giustificazioni.

Trascorso tale termine, delibera in ordine all'eventuale decadenza.

La decadenza è obbligatoria nei casi:

a) di sentenza penale passata in giudicato per uno dei reati previsti dalla presente legge;

b) di persistente inadempimento alla diffida di osservare le norme tecniche previste dal codice postale o dal regolamento di cui all'articolo 37 della presente legge;

c) di violazione delle norme relative al divieto di concentrazione;

d) di violazione del divieto di cui al secondo comma dell'articolo 21;

e) di violazione del divieto di cui al primo comma del precedente articolo 26;

f) di perdita dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 15 per il titolare della licenza o dall'articolo 22 per il direttore responsabile, qualora quest'ultimo non sia stato immediatamente sostituito;

g) di persistente violazione degli obblighi di cui agli articoli 1 e 13 della legge 21 aprile 1962, n. 161;

h) di mancato inizio delle trasmissioni entro novanta giorni dal rilascio della licenza o di interruzione ingiustificata delle trasmissioni per un periodo di trenta giorni consecutivi.

Quando la decadenza è facoltativa, il Comitato può deliberare di diffidare il ti-

tolare della licenza, assegnandogli un termine per regolarizzare l'esercizio.

Trascorso inutilmente tale termine la decadenza opera di diritto.

Qualora sia stata promossa azione penale per uno dei reati previsti dalla presente legge, il Comitato può disporre la temporanea sospensione della licenza fino alla definizione del procedimento di accertamento della violazione. In tal caso si applica l'ultimo comma dell'articolo 195 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

#### ART. 32.

##### *(Controlli).*

Il Comitato nazionale può disporre in qualsiasi momento l'effettuazione di sopralluoghi ai fini della verifica tecnica degli impianti e del rispetto delle altre condizioni contenute nella licenza.

I titolari delle licenze sono tenuti a trasmettere con periodicità trimestrale al Comitato nazionale, per il tramite del Comitato regionale, di cui all'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'elenco dettagliato delle trasmissioni effettuate, ivi comprese quelle pubblicitarie, con l'indicazione dei relativi orari.

#### ART. 33.

*(Modifica dell'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156).*

L'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nel testo modificato dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« ART. 195. — *(Impianto od esercizio di telecomunicazioni senza concessione od au-*

*torizzazione - Sanzioni*). — Chiunque installa, stabilisce od esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione, o l'autorizzazione di cui al secondo comma dell'articolo 184, è punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave:

1) con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2 milioni se il fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici;

2) con la multa da lire 400.000 fino a lire 4 milioni e la reclusione da uno a tre anni se il fatto riguarda impianti radioelettrici o televisivi via cavo.

La pena di cui al numero 2) del precedente comma si applica nei confronti di chiunque installa od esercita un impianto radiotelevisivo via etere a carattere locale o un impianto ripetitore via etere di programmi sonori e televisivi esteri o nazionali senza avere la prescritta licenza o autorizzazione.

Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati per il periodo di esercizio abusivo accertato, e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre.

Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.

Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi ».

#### ART. 34.

##### *(Opere di pubblica utilità).*

Gli impianti trasmettenti radiotelevisivi e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni possono essere dichiarate, ove occorra, l'urgenza e l'indifferibilità delle opere.

## ART. 35.

(*Subentro*).

In caso di revoca della licenza il Comitato assegna la licenza al primo dei soggetti esclusi o, in caso di mancanza, secondo le regole generali.

Il soggetto subentrante può richiedere di avvalersi delle disposizioni di cui al precedente articolo 34.

DISPOSIZIONI FINALI  
E TRANSITORIE

## ART. 36.

In sede di prima applicazione della presente legge, la domanda per ottenere la licenza prevista dall'articolo 14 deve essere presentata entro due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto approvativo del piano di assegnazione delle frequenze alle varie aree di utenza.

## ART. 37.

Il regolamento di attuazione è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su parere del Comitato nazionale per la radiodiffusione.

## ART. 38.

Fino a quando non sarà emanata la legge di approvazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, la ripartizione delle frequenze stesse è regolata dal decreto ministeriale 3 dicembre 1976, e successive modificazioni ed integrazioni.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ART. 39.

Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti:

| N. d'ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa                                                                                                                                                                   | Ammon-<br>tare della<br>tassa | Modo di<br>pagamento | Note                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 128         | Licenze, rilasciate ai sensi della presente legge, relative alla installazione di impianti per la diffusione via etere:                                                                                   |                               |                      |                                                                                             |
|             | 1) di impianti televisivi, per ciascun impianto:                                                                                                                                                          |                               |                      |                                                                                             |
|             | — tassa di rilascio o di rinnovo .                                                                                                                                                                        | 676.000                       | ordinario            |                                                                                             |
|             | — tassa annuale . . . . .                                                                                                                                                                                 | 338.000                       | ordinario            |                                                                                             |
|             | 2) di programmi radiofonici, per ciascun impianto:                                                                                                                                                        |                               |                      |                                                                                             |
|             | — tassa di rilascio o di rinnovo .                                                                                                                                                                        | 200.000                       | ordinario            |                                                                                             |
|             | — tassa annuale . . . . .                                                                                                                                                                                 | 100.000                       | ordinario            | Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono |
| 129         | Licenze, rilasciate ai sensi della presente legge, per l'utilizzazione ripartita di una frequenza a favore dei soggetti esclusi dalla attribuzione a tempo pieno per ciascun impianto e ciascun soggetto: |                               |                      |                                                                                             |
|             | 1) nel settore televisivo:                                                                                                                                                                                |                               |                      |                                                                                             |
|             | — tassa di rilascio o di rinnovo .                                                                                                                                                                        | 200.000                       | ordinario            |                                                                                             |
|             | — tassa annuale . . . . .                                                                                                                                                                                 | 100.000                       | ordinario            |                                                                                             |
|             | 2) nel settore radiofonico . . . . .                                                                                                                                                                      |                               |                      |                                                                                             |
|             | — tassa di rilascio o di rinnovo .                                                                                                                                                                        | 30.000                        | ordinario            |                                                                                             |
|             | — tassa annuale . . . . .                                                                                                                                                                                 | 15.000                        | ordinario            | Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono |

**ART. 40.**

Le autorizzazioni e le licenze previste dalla presente legge non sostituiscono le altre autorizzazioni e licenze previste dalle vigenti disposizioni legislative.